Credito d’imposta del 40% per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari o aderenti alle cd. “strade del vino”. Approvato il provvedimento delle Entrate con le modalità di applicazione e di fruizione del bonus

Il comma 131, dell’articolo 1 della **Legge 30 dicembre 2020, n. 178**, ha esteso il **credito d’imposta del 40 per cento**, per i periodi d’imposta d**al 2021 al 2023**, previsto per il sostegno del *made in Italy* alle **reti di imprese agricole e agroalimentari**, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle “strade del vino”, **per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico**. Il credito spetta nella misura **del 40 per cento** dell’importo degli investimenti sostenuti.

Ora con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, recante: «*Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture*

informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico", con le relative istruzioni», adottato ai sensi del citato comma 131, definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. La predetta comunicazione delle spese ammissibili dovrà essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione **dovrà essere inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022**.

Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni, relative a:

- dotazioni tecnologiche;
- *software*;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Tenuto conto dell'esigenza espressa dal legislatore di garantire il **rispetto del limite di spesa**, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, **l'Agenzia delle entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili**, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa di cui al comma 131, ultimo

periodo, **il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**.

Come evidenzia la parte "motiva" del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, le disposizioni del citato comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in caso di grandi imprese, oppure alle condizioni stabilite dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in caso di piccole e medie imprese. Per le piccole e medie imprese agroalimentari, invece, le disposizioni del comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. **Il regime di aiuto è stato pubblicato dalla Commissione europea con numero di caso SA.102630**.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, recante: «*Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di "Comunicazione delle spese per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico", con le relative istruzioni*», pubblicato il 20.05.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244